



REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N.° 1 del Registro Concessioni – Anno 2015

N.° 581 del Repertorio

ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Atto con il quale l’Autorità Portuale di Taranto concede alla ENI Spa avente sede legale e amministrativa a Roma in Piazzale Enrico Mattei n. 1, per la durata di anni 16 (sedici) a decorrere dall’1.01.2015 e fino al 31.12.2030, la concessione demaniale marittima, ex art. 18, co. 9-bis, L. 84/94, di una zona demaniale marittima e specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 40.812 circa – situati nel Porto di Taranto in località ad Est di Punta Rondinella, foglio di mappa n. 196 sv. Z, p.lla 74, 75 e 79 – costituiti da pontile petroli con annesso attracco per bettoline, oleodotto sottomarino, campo boe e condotti di scarico a mare, per l’esercizio della attività di movimentazione di prodotti petroliferi.

Ciò con l’obbligo di corrispondere all’Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 2.335.253,76 oltre Istat ed il versamento, allo stato, della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. di € 800.000,00.

L’anno 2015, addì 12 (dodici) del mese di Gennaio in Taranto, nella Sede dell’Autorità Portuale, dinnanzi a me Avv. Claudio SCAPPARONE, Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti relativi a concessioni del Demanio

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso



L'Ufficiale Rogante
Avv. Claudio SCAPPARONE



marittimo, come da Decreto n° 89/14 in data 04.08.2014 del Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto a termini degli artt. 9 e 20 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (DPR 328/52), si sono costituiti:

DA UNA PARTE

Il Prof. Avv. Sergio PRETE, nato a Taranto il 06.09.1967, Presidente dell'Autorità Portuale di Taranto (C.F. 90048270731) e preposto all'amministrazione della stessa esercitando i poteri e le attribuzioni indicati dalla L. 84/94, come da Decreto n. 233 in data 07.06.2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità Portuale di Taranto, il quale interviene nel nome, per conto e nell'interesse della predetta Autorità;

E DALL' ALTRA

Il Dott. Ing. Luca Amoruso, nato a Bari il 18.09.1966, residente in Castellaneta (TA) alla Via Mare delle Nubi n. 41/A, il quale interviene nella qualità di procuratore - delegato con atto del Dott. Antonia Caridi, Notaio in Roma, rep. 6571, raccolta n. 2591, in data 15.10.2014 - della ENI Spa avente sede legale e amministrativa a Roma in Piazzale Enrico Mattei n. 1, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa, iscritta nel registro delle Imprese di Taranto - con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 756453, cap. soc. Euro 4.005.358.876,00 interamente sottoscritto e versato, C.F. e P.I. 00484960588, come da visura estratta della Camera di Commercio n° T168424256 del 14.10.2014;

PREMESSO

➤ che l'ENI Spa, con sede in Roma al Piazzale E. Mattei n. 1, in persona

Luca Amoruso
Il Direttore
Raffineria di Taranto
& Industrial Operations
eni spa

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete



del Direttore della Raffineria di Taranto, con istanza pervenuta in data 08.10.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, chiedeva il riordino e l'unificazione degli atti di sottomissione nn. 14/67, 15/67, 17/70 e 16/70 rilasciati, a suo tempo, dalla Capitaneria di Porto di Taranto, mediante il rinnovo, ex art. 18, co. 9bis, L. 84/94, per la durata di anni trenta, di un unico atto di concessione demaniale marittima che disciplinasse, altresì, l'attracco per bettoline;

➤ che l'Autorità Portuale implementava l'iter procedimentale istruttorio di rito sperendo la procedura di evidenza pubblica mediante la pubblicazione della suddetta istanza dal 03.03.2008 al 23.04.2008, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e successive modificazioni ed integrazioni, sulla GUCE N. 73723-2008 in data 18.03.2008, sulla GURI n. 31 del 13.03.2008 oltre che agli Albi Pretori della Capitaneria di Porto, Comune di Taranto ed Autorità Portuale; in tale periodo non pervenivano all'Autorità Portuale domande concorrenti e né opposizioni/osservazioni da parte di terzi a tutela di eventuali diritti;

➤ che l'Autorità Portuale rilasciava all'ENI Spa – in relazione alla propria attività di movimentazione di prodotti petroliferi – gli atti di concessione provvisoria nn. 15/11 e 30/14, rispettivamente in data 08.11.2011 e 21.11.2014, ai sensi dell'art. 10 Reg. Cod. Nav.. Ciò per la regolamentazione del periodo intercorrente tra la scadenza degli atti di sottomissione nn. 15/67, 17/70, 14/67 e 16/70 assentiti, a suo tempo, dalla Capitaneria di Porto di Taranto e la loro rinnovazione con rilascio del titolo concessorio definitivo, ex art. 18, co. 9-bis, L. 84/94, sugli esiti della esperita procedura di evidenza pubblica, per il mantenimento

L'Ufficiale Roggiato
Ass. Claudia SPARONE

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso



di un pontile petroli con annesso attracco per bettoline, un oleodotto sottomarino, un campo boe e condotti di scarico a mare;

➤ che è in corso, da parte della competente Commissione di Incameramento delle opere costituita da Capitaneria di Porto di Taranto, Agenzia del Demanio e Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Puglia- Basilicata, il procedimento teso all'eventuale acquisizione del compendio di che trattasi in proprietà dello Stato tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo ex artt. 49 Cod. Nav. oltre che - ai sensi dell'art. 28, lett. a), Cod. Nav. ed art. 822, co. I, Cod. Civ. - in quanto facente parte integrante e sostanziale del bene-porto con predisposizione del Testimoniale di Stato;

➤ che l'ENI Spa, con i fogli nn. RAFF/TA/DIR/GC/219 e RAFF/TA/DIR/GC/82, rispettivamente in data 13.11.2012 e 29.04.2013, produceva, tra l'altro, la documentazione tecnico-planimetrica oltre che il programma di attività volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto, come previsto dall'art. 18, co. 6, lett. a), L. 84/94, la documentazione comprovante il possesso delle attrezzature tecniche ed organizzative previste dalla lett. b) e quella prevista dalla lett. c) della normativa medesima;

➤ che l'ENI Spa con il precitato foglio n. RAFF/TA/DIR/GC/219 trasmetteva, altresì, il Decreto n. 16342 in data 30.07.1997 con il quale il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base rinnovava all'ENI Spa la concessione relativa all'esercizio della Raffineria di Taranto fino all'11 agosto 2017 oltre che i sottoindicati Verbali redatti

ENI SPA
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoroso



della Commissione locale per le sostanze esplosive ed infiammabili ex

art. 48 Reg. Cod. Nav.:

- verbale n. 06/2012, in data 22.08.2012, afferente la verifica dell'adempimento delle prescrizioni dettate da detta Commissione nel corso dell'ispezione triennale alla Raffineria di Taranto;

- verbale n. 02/2012, in data 19.04.2012 afferente il collaudo idraulico di n. 2 bracci di carico denominati J9 e J10, installati sul Berth 2;

- verbale n. 03/2012, in data 26 e 27 aprile 2012 relativo al collaudo delle manichette flessibili da Ø16'' e da Ø 20'' e del manifold sottomarino per assetto di bidirezionalità carico/scarico del greggio al Campo Boe della Raffineria di Taranto;

- verbale in data 01.12.2011 afferente il collaudo di manichette flessibili di Ø 3'' per il caricamento di idrocarburi al pontile petroli della Eni Spa;

➤ che l'istanza di che trattasi e la documentazione tecnico-planimetrico di supporto veniva esaminata, in data 17.06.2013, dalla Commissione Interna Permanente dell'Autorità Portuale, istituita con Determinazione di Servizio n. 04/11, la quale esprimeva parere favorevole al prosieguo dell'iter istruttorio per il rilascio del titolo concessorio definitivo;

➤ che la Commissione Consultiva esprimeva, in data 30.10.2013, parere favorevole, ai sensi dell'art. 15, co. 2, L. 84/94, al rilascio della presente concessione;

➤ che il Comitato Portuale, con provvedimento n. 13/13 del 14.11.2013, deliberava su proposta del Presidente dell'Autorità Portuale - ai sensi del comb. disp. degli artt. 8, co.3, lett. i) e 9, co. 3, lett. g) della L.84/94

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

L'Ufficiale Posante
Avv. Claudio SCAPPARONE



– di assentire all'ENI SPA la presente concessione alle condizioni indicate nella relazione afferente la proposta medesima;

- che la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, con foglio n. 13305/2011 del 21.01.2011 – su richiesta dell'Autorità Portuale di cui al foglio n. 510 del 19.01.2011 - comunicava che, come previsto al punto a) e b), comma 2 dell'art. 1 del DPR n. 252/1998, non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra Soggetti pubblici o tra Soggetti pubblici ed altri Soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previsto dell'art. 10 della l. n. 575/1965;
- che l'ENI, con foglio n. RAFTA/DIR/LA/134 in data 16.06.2014, comunicava, con riferimento all'anno 2013, il gettito delle tasse portuali versate all'Agenzia delle Dogane oltre che il dato consuntivo del traffico di navi e merce movimentata nel medesimo anno;
- che l'Autorità Portuale - al fine di determinare l'importo della garanzia, anche di tipo fideiussorio, che assiste il programma di attività volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del Porto ex art. 18, co. 6, lett. a, L. 84/94 – chiedeva alla Agenzia delle Dogane, con foglio n. 10445 in data 01.09.2014, l'ammontare delle tasse portuali, ex art. 2 del DPR 28.05.2009 n. 107, costituenti entrate dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 13, co.1 lett. c) L. 84/94, versate dall'ENI nell'anno 2013;
- che detta Agenzia comunicava, con foglio n. 18247 in data 02.10.2014

ENI SPA
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Brindisi
Il Direttore
Luca Amoroso



il dato richiesto ascendente ad € 2.254.719,29;

- che l'ENI Spa provvedeva al versamento del canone, provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2015 - 31.12.2015, nella misura di € 145.953,36 come da versamento eseguito presso l'Istituto Tesoriere dell'Autorità Portuale;
- che l'ENI Spa faceva pervenire la garanzia prevista dall'art. 18, co. 6, lett. a), L. 84/94 costituita da polizza/fidejussione n. 9924753 in data 16.12.2014 dell'importo di € 2.255.000,00 (duemilioniduecentocinquantacinquemila/00) rilasciata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna Spa;
- che la cennata Società produceva la cauzione, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., costituita mediante fidejussione n. FDI 178855/10 emessa, in data 03.08.2010, dalla Banca Popolare di Sondrio nella misura di € 300.000,00 e successiva appendice in data 23.12.2014 con la quale veniva incrementato l'importo assicurato ad € 800.000,00;
- che il Segretario Generale, sentito ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i., controfirma ai sensi e per gli effetti del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2014-2016, approvato ed adottato con Decreto n. 29/14 in data 05.03.2014 del Presidente dell'Autorità Portuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando ed accettando la narrativa che precede convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

Pag 7 di 22

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

L'Ufficiale Rogante
Avv. Claudio Capparoni



Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

L'Autorità Portuale di Taranto concede, ex art. 18, co. 9 bis L. 84/94, all'ENI Spa avente sede legale e amministrativa a Roma in Piazzale Enrico Mattei n. 1 (C.F. 00484960588), in persona del Direttore della Raffineria di Taranto, l'occupazione e l'uso di una zona demaniale marittima e specchio acqueo della superficie complessiva di mq. 40.812 circa – situati nel Porto di Taranto in località ad Est di Punta Rondinella, foglio di mappa n. 196 sv. Z, p.lla 74, 75 e 79 – costituiti da pontile petroli con annesso attracco per bettoline, oleodotto sottomarino, campo boe e condotti di scarico a mare autorizzati da Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con Autorizzazione Integrata Ambientale, Decreto n. DVA-DEC-2010-0000273 in data 24/05/2010. Ciò per l'esercizio della attività di movimentazione di prodotti petroliferi.

L'Eni Spa non necessita di autorizzazione ex art. 16. L. 84/94 non trovando applicazione la normativa medesima ai sensi del co. 7-bis.

La natura, la forma, le dimensioni e la strutture di dette opere risultano dalla documentazione tecnico-planimetrica allegata al presente atto.

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo.

Il concessionario non potrà, a pena di decadenza dalla concessione, adibire la stessa, né in tutto né in parte, a scopi diversi da quelli previsti nel presente atto, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità concedente

La concessione, che viene rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che



competono al demanio, ha la durata di anni 16 (sedici) dal 01.01.2015 al 31.12.2030.

La durata della concessione è, comunque, subordinata e strettamente connessa all'autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base per l'esercizio delle Raffineria di Taranto cosicché, in mancanza di questa, la concessione medesima è *ipso jure* priva di efficacia.

Il concessionario potrà rinunciare alla concessione per motivate ragioni che potranno essere accolte dall'Autorità Portuale, previa verifica del pubblico interesse sottostante ogni rapporto concessorio.

La dichiarazione di rinuncia dovrà essere posta in atto nei modi e nelle forme previsti dal Modello D8 del SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo), approvato con Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 17/09 in data 05.06.2009.

Siffatta dichiarazione dovrà essere comprensiva dell'impegno, entro la stessa data nella quale la rinuncia diventerà efficace, a sgomberare la zona occupata riconsegnandola in pristino stato qualora l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate.

Fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi portuali e, comunque, per l'intera annualità ancorchè lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

Articolo 3

Il canone complessivo, provvisorio e salvo conguaglio, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2030 è di € 2.335.253,76

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoroso

L'Ufficiale Rogante
Avv. Claudio SCAPPARONE



Il Comitato Portuale ha determinato l'ammontare del canone con la Delibera n. 13/13 citata nelle premesse, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989 n. 2160 con gli aggiornamenti di cui agli articoli 1 e 4 della legge 494/93 e nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare n. M_TRA/PORTI/1462 in data 04.02.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti.

La misura del canone annuo è soggetta all'aggiornamento annuale sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT con l'indice per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Il Concessionario dovrà corrispondere le singole rate del canone anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso inutilmente tale termine:

- dovranno essere corrisposti – dal dì del dovuto fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;
- l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;
- nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a



notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inavaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato.

Il concessionario si obbliga a corrispondere la diversa misura di canone - adeguando la relativa cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. - così come sarà determinata dall'Autorità Portuale, con riferimento a disposizioni di Legge, Regolamenti Ministeriali e/o dell'Autorità Portuale che dovessero intervenire nel corso del periodo concessorio; s'impegna, altresì, a versare detto canone per tutto il periodo di utilizzazione del bene concesso anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata.

Il mancato pagamento del canone, nella misura di due annualità, comporterà la decadenza dalla concessione ex art. 47 Cod. Nav..

Articolo 4

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente concessione, è stata prestata - con fidejussione n. FDI 178855/10 emessa in data 03.08.2010 dell'importo di € 300.000,00 incrementata con appendice in data 23.12.2014 ad € 800.000, 00 - dalla Banca Popolare di Sondrio, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo procuratore e rappresentante negoziale, autorizzato ad impegnare la suddetta Società.

La cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoroso

L'Ufficiale Rovente
Avv. Claudio Cappadocia



il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa.

La predetta polizza sarà valida, dunque, fino a che l'Autorità Portuale non restituirà la stessa con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la Banca Popolare di Sondrio, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

L'Autorità concedente ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, detta cauzione senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dalla istante società per canoni, spese di riduzione in pristino, di sgombero e quant'altro, restando quest'ultima sempre responsabile di quanto dovesse anche oltre il suddetto deposito prestato e restando, altresì, obbligata ad eseguire i depositi suppletivi che, nel corso della validità del presente atto, fossero ritenuti dall'Autorità concedente necessari, in relazione al periodo di occupazione trascorso, soprattutto per garanzia dei canoni, seguendosi, per tali depositi suppletivi, le condizioni determinate sotto il presente punto, per il deposito originario.

Il concessionario assume, infatti, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro giorni 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a cinque annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Articolo 6

Il concessionario, con riferimento al programma di attività volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del Porto e successive integrazioni di cui ai fogli nn. RAFF/TA/DIR/GC/82 e RAFTA/DIR/LA/134 citati in premessa - atteso che la realizzazione del progetto Tempa Rossa cui



fa riferimento il programma medesimo è tuttora in fase autorizzativa da parte

delle competenti Amministrazioni - dovrà:

1. garantire nel minimo, nel corso del periodo di concessione, il traffico annuo di n. 282 navi in entrata/uscita nel/dal Porto di Taranto (pontile petroli) pari a quello conseguito nell'anno 2013 oltre che eseguire gli investimenti previsti nei suindicati documenti non connessi al Progetto *Tempa Rossa*.

Il concessionario si obbliga, altresì, a:

- operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
- adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione alle attività svolte in loco, con precipuo riguardo alla tipologia dei prodotti petroliferi movimentati;
- adottare tutti i migliori strumenti tecnologici di contenimento delle conseguenze ambientali dell'attività svolta ed i sistemi tecnici volti ad impedire la contaminazione del sito e l'emissione degli inquinanti nell'ambiente circostante, migliorando la situazione in atto;
- accettare che l'Autorità Portuale riservi, a suo motivato giudizio, di consentire il temporaneo uso del pontile, anche da parte di terzi, in caso

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

Pag 13 di 22

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

L'Ufficiale Rogante
Avv. Claudio SAPPARONE



di necessità per motivi di pubblico interesse;

6. fornire, su richiesta dell'Autorità Portuale, dati statistici, studi economici ricerche di mercato nella disponibilità del Concessionario concernenti le attività di sbarco-imbarco, nonché dati e notizie riguardanti la struttura societaria, la consistenza del personale, l'ammontare e la tipologia degli investimenti realizzati;
7. sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere esistenti, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
8. sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in conseguenza della occupazione di che trattasi;
9. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e dell'ambiente, provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al disinquinamento medesimo;
10. mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima/specchio acqueo in concessione;
11. consentire l'accesso al bene oggetto del presente atto di personale dell'Autorità Portuale e delle altre Amministrazioni per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali;
12. osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente



concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre disposizioni di legge, regolamentari e quant'altro previsto in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente.

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività senza giustificato motivo, l'Autorità Portuale revoca, ai sensi dell'art. 18, co. 9, L. 84/94, l'atto concessorio.

In caso di mancata realizzazione del *"programma di attività volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del Porto"*, l'Autorità Portuale procederà, altresì, alla escussione della garanzia prestata ex co. 6, lett. a) della normativa medesima, senza bisogno di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Quanto sopra, conformemente ai principi generali dell'attività amministrativa nell'ambito di un procedimento - così come disciplinato dalla L. 241/1990 che detta *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* - che garantisce ogni apporto consultivo-partecipativo al Soggetto interessato.

Articolo 7

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione dei beni oggetto della presente concessione, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni oggetto di

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prota

eni spa
downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

L'Ufficio Logistico
Avv. Claudio Scapparoni



occupazione ed uso, in modo da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio degli stessi sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime.

Il Concessionario si impegna, in caso di accertati danneggiamenti o insufficiente manutenzione dei beni in concessione, a provvedere alle riparazioni occorrenti.

L'Autorità Portuale, in caso di mancata o deficiente manutenzione, fermo restando il disposto dell'art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione - dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati - potrà, in caso di inadempienza, provvedervi d'ufficio, a spese del concessionario, con facoltà di rivalersi sulla cauzione prestata, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

Articolo 8

La concessione è revocabile, in tutto od in parte, per specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse conformemente alla normativa vigente.

L'Autorità Portuale ha la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la



eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.

Si precisa che la decadenza può essere dichiarata, ai fini dell'art. 47 Cod.
Nav., in caso di mancato pagamento di due rate consecutive di canone.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca del presente atto le opere di difficile
rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso,
risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di
ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino
stato.

Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel
pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla
predetta Autorità.

Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero, tanto alla
scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa,
l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del
concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al rimborso delle
eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della
Navigazione, oppure alla rivalsa, ove lo preferisca, sulle somme che potranno
ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature all'interno dei beni in
concessione, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza
formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del
concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità
potrà imporre il rimborso.

Articolo 9

Il concessionario dovrà assicurare i beni oggetto della presente concessione,

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoruso

L'Ufficiale Rogante
Avv. Claudio Spaffarone



allorquando saranno acquisiti al pubblico demanio marittimo, presso una compagnia di assicurazione al fine di coprire i danni da fulmine ed incendio.

La relativa polizza dovrà essere vincolata a favore dell'Autorità Portuale quale coassicurata ed una copia della stessa dovrà essere depositata presso i suoi uffici. Ciò nel termine di giorni trenta dalla data di sottoscrizione della polizza medesima.

Il concessionario sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate del premio.

In caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra l'Autorità Portuale e il concessionario. A quest'ultimo spetteranno tante quote parti dell'indennizzo quanti saranno gli anni mancanti al termine della concessione; il resto spetterà all'Amministrazione concedente e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere, se danneggiate, nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche, previa approvazione dell'Autorità Portuale, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per esercitarle fino allo scadere della concessione. In tal caso l'intero indennizzo pagato dalla compagnia assicuratrice andrà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento, l'indennizzo medesimo andrà al Concessionario il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere, fatta salva la facoltà, previa autorizzazione del concedente, di ripristinarle anche con modifiche sostanziali.

Nel caso in cui il concessionario decidesse di non ripristinare le opere danneggiate, l'indennizzo de quo andrà devoluto interamente all'Autorità



concedente.

Articolo 10

Il concessionario non potrà erigere opere non consentite, né demolire o variare quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente e fatte salve le altre autorizzazioni/concessioni eventualmente occorrenti; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Articolo 11

Tutto quanto non previsto nel presente atto o quanto fosse necessario modificare, integrare o eliminare costituirà oggetto di atto integrativo/suppletivo ovvero di autorizzazione, così come previsto dall'art. 24 Reg. Cod. Nav..

Articolo 12

Sono a carico del Concessionario tutte le spese afferenti il presente atto e gli oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali tributi che gravino già al presente o possano gravare in futuro i beni oggetto del presente atto, sempre e solo qualora ciò sia stabilito ex lege.

Agli effetti della registrazione del presente atto, le parti dichiarano che la garanzia di cui all'art. 4 viene rilasciata dal concessionario in quanto prevista dalla legge.

Articolo 13

Con il presente atto la ENI Spa si obbliga ad osservare, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, anche le disposizioni contenute nell'art. 18 della L.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

eni spa
Downstream & Industrial Operations
Raffineria di Taranto
Il Direttore
Luca Amoroso

L'Ufficiale Paganò
Avv. Claudio APPARONE



84/94, negli artt. 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del relativo Regolamento di esecuzione.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel presente atto di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente.

Il presente atto formale regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato, e resta, comunque, subordinato all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché il presente atto è *ipso jure* privo di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce alle parti, che, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso


Il Direttore
Ufficio Amministrativo
Raffineria di Taranto
Comparto & Industriale Operazioni
S.p.A. IRI




conforme alla loro volontà. Il presente consta di n° 22 pagine, rese legali mediante l'applicazione dei bolli nonché di n° 16 allegati contrassegnati con i numeri da 1 a 16 per come di seguito menzionati:

1. copia della procura rep. 6571, raccolta n. 2591, in data 15.10.2014 del Dott. Antonia Caridi, Notaio in Roma;
2. programma di attività ex art. 18, co. 6, lett. a), L. 84/94 costituito da "Nota per concessione demaniale definitiva Raffineria di Taranto";
3. foglio n. RAFF/TADIR/GC/82 in data 29.04.2013 con estratti SAP;
4. Relazione Tecnica – Rev. 0, in data 08.08.2012;
5. Modello 002DEM;
6. Tavola dis. 2957_200_TA_CZ_001;
7. Tavola dis. 2957_200_CZ_1000;
8. Tavola dis. 50738;
9. Tavola dis. 51336;
10. Tavola dis. 51210;
11. Tavola dis. 2957_073_TA_CD_001;
12. Tavola dis. T_771023;
13. Tavola dis. T1008500_B;
14. Tavola dis. 2773_131_TA_CC_001;
15. Tavola dis. 2773_131_TA_CC_002;
16. Tavola dis. 2957_008_TA_CB_001.

Il Segretario Generale
Dott. Francesco BENINCASA



L'Ufficio Rogante
Avv. Claudio SAPPARONE



Autorità Portuale di Taranto

Il Concessionario

Il Presidente

Eni Spa – **eni spa** Ta – Il Direttore



Prof. Avv. Sergio PRETE

Downstream & Industrial Operations

Direttore di Taranto

Il Direttore

Luca Amoroso



pagina non scritta

Il presente documento è riservato ai soli soci della società e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato ai soli soci della società e non deve essere divulgato a terzi.

Luciano Amoruso
Il Direttore
Raffaella Di Rienzo
Raffaella Di Rienzo
Amoruso & Associati s.p.a.